



COMUNE DI TRIORA

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

Approvazione tariffe e scadenze TARI - Riduzione Tari per utenze non domestiche a fronte dell'emergenza Covid. Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nelle forme previste dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di TRIORA in modalità telematica" approvato con D.C.C. n.8 del 27.03.2020, previo invito formalmente effettuato, si è riunito in modalità videoconferenza il Consiglio comunale, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DI FAZIO Massimo - Sindaco	Sì
2. NICOSIA Giovanni - Consigliere	Sì
3. OLIVA Giacomo - Consigliere	Sì
4. BIANCHI Fulvio - Consigliere	Sì
5. MOTTURA Bruno - Consigliere	Sì
6. ASTINI Arianna - Consigliere	Sì
7. PORCIDA Giuliano - Consigliere	Sì
8. ARNALDI Davide - Consigliere	Sì
9. ODDO Davide - Consigliere	Sì
10. LANTERI Christian - Consigliere	Giust.
11. ASPLANATO Maria Grazia - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza la Segretaria Comunale Francesca STELLA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente in videoconferenza. Si dà atto: - che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma "Zoom" per videoconferenze;

- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla sede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole delibera di invertire l'ODG e passare subito dopo alla D.C.C. di approvazione del PEF alla delibera di Approvazione delle tariffe TARI. La Segretaria comunale invita i consiglieri che abbiano attività commerciali, per le quali è prevista una riduzione a fronte emergenza COVID di astenersi dalla discussione e dalla successiva votazione;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); • l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 31 marzo 2021;

Visto il piano finanziario PEF 2021, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 15 in data odierna;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021;

Richiamato il [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *“metodo normalizzato”*, come riportati nell'allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, di approvare la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche e di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportati nell'allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno di stabilire che la TARI per l'anno 2021 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 15 maggio, 15 settembre e 1° dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 15 settembre;

Atteso inoltre che il perdurare dello scenario di emergenza sanitaria, da ultimo prorogato sino al 30 aprile con il DL n. 15 del 23 febbraio 2021 e il DPCM del 2 marzo 2021, stà comportando la parziale sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili;

Ritenuto opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere le attività commerciali ed artigianali in genere, con particolare riguardo a quelle per le quali è stata imposta la sospensione totale o parziale con le seguenti misure:

- applicazione della riduzione del 40% della quota variabile della tariffa per le utenze commerciali destinatarie dei provvedimenti di sospensione totale o parziale dell'attività;
- applicazione della riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per tutte le altre utenze commerciali;
- posticipazione del pagamento della TARI per l'anno 2021 che dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 15 settembre, 15 novembre e 15 gennaio 2022, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 15 novembre.

Considerato che la relativa copertura economica sarà assicurata con altre entrate di bilancio e non graverà pertanto sulla platea dei contribuenti titolari delle utenze domestiche;

Richiamato:

1. l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
2. l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi

delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento generale delle Entrate;

Con voti favorevoli 4 (Astini, Porcida, Bianchi, Oliva) e astenuti 5 (Di Fazio, Nicosia, Mottura, Arnaldi e Oddo);

DELIBERA

Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate,

1. Di approvare le Tariffe TARI per l'anno 2021 di cui all'allegato A del presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che la TARI per l'anno 2021 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 15 maggio, 15 settembre e 1° dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 15 settembre;
3. Di stabilire le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze commerciali a fronte della grave crisi economica legata all'emergenza epidemiologica in atto:
 - applicazione della riduzione del 40% della quota variabile della tariffa per le utenze commerciali destinatarie dei provvedimenti di sospensione totale o parziale dell'attività;
 - applicazione della riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per tutte le altre utenze commerciali;
 - posticipazione del pagamento della TARI per l'anno 2021 che dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 15 settembre, 15 novembre e 15 gennaio 2022, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 15 novembre.
4. Di dare atto che gli oneri relativi a tali riduzioni trovano copertura con altri fondi di bilancio e non gravano pertanto sulla platea dei contribuenti titolari di utenze domestiche;
5. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota

fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

6. Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;
7. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Imperia nella misura del 5%;
8. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Di dichiarare, con successiva, separata votazione (favorevoli 4 - Astini, Porcida, Bianchi, Oliva - e astenuti 5 - Di Fazio, Nicosia, Mottura, Arnaldi e Oddo) espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, sussistendo i motivi di urgenza.

-----ooOoo-----

T.U. D.LGVO 18.8.2000 N. 267 – PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS –

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Valter Pastorelli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
DI FAZIO Massimo

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca STELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Triora , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Pastorelli rag. Valter

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

II

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca STELLA